



G. BELLOMO, *Profili pubblicistici del Data Protection Officer nel sistema multilivello di tutela della privacy*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 268*

A due anni dall'entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali – il 25 maggio del 2018 – anche noto come “*General Data Protection Regulation*” (GDPR), Gianluca Bellomo con “*Profili pubblicistici del Data Protection Officer nel sistema multilivello di tutela della privacy*” (Napoli, Editoriale Scientifica, 2020) propone una riflessione su aspetti di rilevanza gius-pubblicistica sulla nuova figura del *Data Protection Officer* (DPO o nella traduzione italiana il c.d. *Responsabile della Protezione dei Dati personali*, RPD), nel più ampio sistema multilivello di tutela della *privacy*.

Il rapporto tra il singolo e lo spazio digitale è un tema che suscita da tempo le attenzioni dell'autorevole dottrina del diritto pubblico, sempre più impegnata a riflettere sulle nuove forme assunte dalle libertà tradizionali nel nuovo contesto informatizzato: si pensi anche solo alla libertà di corrispondenza e di comunicazione, al dibattito sul diritto di accesso alla rete, alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà di informazione e così via (sul punto *ex multis* G.M. RUOTOLO, *Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati*, Bari, Cacucci, 2021; A. PAPA, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, Giappichelli, 2021; G. DE MINICO, *Libertà in rete. Libertà dalla rete*, Milano, Giappichelli, 2020; G. FINOCCHIARO, *Diritto di Internet*, Milano, Zanichelli, 2020; O. POLLICINO, T.E. FROSINI, E. APA, M. BASSINI, *Diritti e libertà in Internet*, Milano, Mondadori, 2017). L'avvento di Internet e il progressivo sviluppo delle tecnologie della connettività (da ultimo vedi *l'Internet of Things – IoT*), hanno immerso l'uomo in nuovo ecosistema ove i confini tra la realtà virtuale, *on-line*, e quella materiale *off-line* sono sempre più sottili e meno nitidi (L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione: Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017), conferendo al singolo la possibilità di poter esprimere liberamente la propria personalità attraverso nuove forme di interazione (V. FROSINI, *La democrazia nel XXI secolo*, Macerata, Liberilibri, 2010, p. 41).

Tuttavia, se da una parte la rivoluzione digitale è stata interpretata come un fenomeno che avrebbe dato nuova linfa all'esercizio delle libertà (V. FROSINI, *op. cit.*), dall'altro non è mancato l'avviso di chi, intuendo l'avvento di nuove forme di potere derivanti dal processo di digitalizzazione, ha elaborato la nascita di una nuova generazione di diritti frutto dell'esigenza di fornire garanzie e protezione alla persona da “*i pericoli alla vita, alla libertà e alla sicurezza*”

*Contributo sottoposto a *peer review*.

provenienti dall'accrescimento del progresso tecnologico" (N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, p. 263; v. anche S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, Mulino, 1973).

Tra questi, il diritto alla protezione dei dati personali risulta particolarmente emblematico. Nato dal processo di riadattamento del diritto alla riservatezza (o diritto alla *privacy*) alle nuove esigenze originate dalla digitalizzazione, il diritto del singolo di controllare i dati che lo riguardano ha subito un'evoluzione nel tempo. Come osservato da alcuni, a seguito dell'avvento di Internet, *"la problematica non riguarda tanto il controllo delle informazioni individuali in difesa di un diritto del soggetto alla riservatezza, quanto piuttosto il metodo adottato per la raccolta dei dati, ossia la possibilità di raccogliere le informazioni in una "banca dati" elettronica"* (T.E. FROSINI, *Apocalittici o integrati. La dimensione costituzionale della società digitale*, Modena, Mucchi editore, 2021, p. 33). Oggigiorno i dati personali attraversano i confini degli Stati sovrani viaggiando per mezzo di cavi e *servers* sparsi per il mondo. Non solo, da ultimo, la creazione del mercato digitale e il diffuso utilizzo delle tecnologie di profilazione hanno inserito il dato personale all'interno del circuito della c.d. *data economy*, ossia una nuova forma di economia basata per l'appunto sui dati. Tali profili hanno inevitabilmente interessato i legislatori nazionali e sovranazionali, rendendo di fatto il diritto alla protezione dei dati personali – come evidenzia Bellomo – *"un laboratorio di regolazione di livello statale, europeo e globale privilegiato in quanto legato a doppio filo con gli elementi fondanti la globalizzazione e in primis con lo sviluppo tecnologico"* (p. 12).

All'interno di tale complesso quadro di riflessioni, l'Autore ha scelto di porre le sue attenzioni sul peculiare ruolo – sebbene al momento inedito - del *Data Protection Officer*, quale figura attivamente partecipe del processo di *enforcement* del diritto alla protezione dei dati personali e della sua *"costituzionalizzazione materiale globale"* nel sistema multilivello (p. 15 e p. 170).

Tuttavia, prima di passare all'analisi dell'opera, appare utile discorrere brevemente alcuni disposti della normativa di riferimento sulla figura del DPO. Il *Data Protection Officer* costituisce uno degli aspetti più innovativi del GDPR. L'introduzione di tale figura, disciplinata agli artt. 37, 38 e 39 del citato Regolamento, è stata resa necessaria dall'esigenza di affiancare al titolare del trattamento *"una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento"* (considerando 97 GDPR). Difatti, il GDPR assegna al *Data Protection Officer* una serie di compiti di coordinamento e supporto del titolare del trattamento - ossia colui che «determina le finalità e i mezzi del trattamento» (art. 4 par. 1 n. 7 GDPR). Tale figura è chiamata a svolgere una serie di attività complesse e specifiche che vanno dalla consulenza verso i titolari del trattamento sulla implementazione e applicazione del quadro normativo sulla protezione dei dati personali, al controllo sull'osservanza di detto quadro, nonché alla promozione e sensibilizzazione della disciplina all'interno delle organizzazioni in cui opera, al fine di far acquisire consapevolezza della materia – c.d. *awareness* - (art. 39 GDPR).

Si tratta pertanto di una figura pensata per fornire un valido sostegno al titolare nel trattamento dei dati personali, attività considerata da sempre per sua natura rischiosa per i diritti e le libertà delle persone. Non solo, il DPO svolge anche un altro importante compito, quello di cooperazione/punto di contatto verso la c.d. l'Autorità di controllo, ossia «l'autorità pubblica

indipendente istituita da uno Stato membro [...]» (art. 4, n. 21, del GDPR), la cui competenza è quella di gestire i reclami e le violazioni delle norme vigenti per la protezione dei dati personali.

Nell'esercizio di questi ruoli, sia verso il titolare del trattamento, sia verso l'Autorità di controllo, il "custode dei dati" conserva sempre i tratti dell'indipendenza e dell'autonomia del suo operato nonché l'attiva partecipazione nei processi decisionali dell'organizzazione in cui opera. A tal proposito, i par. 1 e 2 dell'art. 38 del GDPR, recitano che il titolare e il responsabile del trattamento, si impegnano a coinvolgere "*tempestivamente e adeguatamente*" il *Data Protection Officer* in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, e a sostenerlo "*nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica*".

Con il presente volume, lo Studioso ha inteso analizzare i profili pubblicistici di questa nuova figura, articolando la riflessione sui due indirizzi espressivi del suo bagaglio esperienziale di professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, e di DPO del medesimo Ateneo. Nella monografia è infatti possibile cogliere sia elementi teorici sia pratici, utili tanto a fornire una sorta di *toolbox* per i professionisti del settore, quanto a stimolare la riflessione degli studiosi della materia o del diritto pubblico e costituzionale in generale. Come dichiarato dallo stesso Bellomo, il fine dell'opera è infatti quello di "*evidenziare in maniera il più possibile ampia gli effetti della normativa sull'oggetto di studio*" portando così l'attenzione del lettore non solo sulla "*law in the books*" ma anche sulla "*law in action*" (p. 14).

Nel complesso l'analisi è articolata in sette capitoli e il tratto originale dell'opera può essere colto già nel primo di questi, ove è definita l'"*ipotesi di lavoro: il Data Protection Officer (DPO) come soggetto a rilevanza pubblica*". Diversamente dalla letteratura prodotta negli ultimi anni sul DPO, riguardante perlopiù lo studio della figura sotto il profilo privatistico, l'Autore propone invece di evidenziarne gli aspetti attinenti al diritto pubblico, sia sul piano teorico che pratico.

I capitoli secondo e terzo, sono rispettivamente dedicati alla "*introduzione della figura del DPO nel diritto dell'Unione*" e alla "*designazione del data protection officer*". Nel primo, l'Autore, partendo dalla premessa sulla costituzionalizzazione del diritto alla protezione dei dati personali, fornisce un quadro d'insieme sul contesto normativo che ha positivizzato la figura del DPO nell'ordinamento dell'Unione Europea. Nel secondo, viene invece analizzato il procedimento di nomina del *Data Protection Officer* avendo modo di toccare anche i diversi aspetti collegati a questo procedimento. In tal sede, l'Autore ha avuto modo di soffermarsi su aspetti relativi alle caratteristiche di cui tale figura dovrebbe essere in possesso, i requisiti formali dell'atto di nomina e infine i termini del dibattito sulla designazione interna o esterna all'organizzazione in cui opera il DPO.

Nel capitolo quarto la trattazione si concentra sulla "*posizione del data protection officer come soggetto a rilevanza pubblica*" ove Bellomo, attraverso una lettura critica del GDPR, osserva i possibili profili di rilevanza pubblicistica di questa figura, sia nello svolgimento dei suoi compiti (vedi art. 39), sia nelle caratteristiche derivanti dalla sua posizione (vedi art. 38).

La trattazione del quinto capitolo, intitolato “*I compiti del data protection officer*”, propone una lettura del ruolo del DPO all’interno delle organizzazioni in cui opera e il rapporto con l’Autorità di controllo.

Altro aspetto di particolare rilevanza, che conferisce pregio alla proposta di studio dell’Autore, attiene al contenuto dei capitoli sesto e settimo, relativi al “*DPO in action*”, ove lo Studioso articola la propria riflessione sui “*problemi e prospettive*” della figura del DPO nell’esercizio della sua funzione affiancandovi l’analisi di alcuni “*casi di studio*”. Nello specifico si tratta di alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia europea sui temi del diritto all’oblio, sui *cookies*, sui servizi di comunicazione elettronica, sulla biometria e sulle tecniche biometriche. L’attenzione verso l’evoluzione giurisprudenziale europea sui predetti temi, lascia intendere che, da una parte, l’Autore abbia inteso far ricorso alle metodologie proprie del diritto pubblico con l’intento di analizzare “*la produzione di valori e di significati propria del divenire sociale*” (A. BALDASSARRE, *Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2007, p. 26), e dall’altra, di aver voluto condurre uno studio improntato sulla teoria dei formanti propria del diritto comparato (R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1980, p. 3) al fine di meglio analizzare il tema nel sistema multilivello.

La tesi di Bellomo muove dall’ipotesi che il GDPR “*si propone, nell’attuale conformazione, come possibile archetipo per una costituzionalizzazione mondiale dei principi relativi alla tutela dei dati personali verso i quali l’UE sembrerebbe essersi prefissata di far convergere gli altri modelli, ove presenti, degli ordinamenti extraeuropei*” (p. 42). Innanzitutto, il processo di costituzionalizzazione di tale diritto ha iniziato a prendere forma già con la Carta di Nizza, attraverso cui il diritto alla protezione dei dati personali ha trovato un autonomo riconoscimento di natura “*sostanzialmente costituzionale*” a livello europeo. Tuttavia, secondo l’Autore, solo con l’approvazione del GDPR “*si è giunti alla definitiva costituzionalizzazione in senso materiale del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali in Europa*” (p. 39).

Con il Regolamento 679/2016 l’Unione Europea ha inteso far fronte alle nuove sfide lanciate dall’innovazione tecnologica e dal processo di globalizzazione, promuovendo una normativa che pone al centro i diritti e le libertà della persona. In considerazione di ciò, è possibile intravedere le direzioni verso cui si è orientata l’azione dell’Unione: quella espansiva-orizzontale, volta a fornire una tutela omogenea e uniforme in tutto il territorio dell’Unione e, al contempo, volta a stimolare il c.d. effetto Bruxelles, ossia la promozione del modello normativo europeo anche nei Paesi extra-Ue. Quella verticale, ove l’Autore analizza gli effetti applicativi - la *law in action* – ossia la declinazione della normativa all’interno degli Stati membri.

Al centro di questo sistema multilivello, Bellomo pone il *Data Protection Officer*, figura destinata a diventare, secondo lo Studioso, “*un agente del cambiamento caratterizzato da tempi di risposta molto ridotti rispetto ai mutamenti determinati dalla realtà globalizzata che lo circonda*” (p. 62).

Relativamente alla politica espansiva-orizzontale, l’azione dell’Unione ha dovuto provvedere al necessario temperamento di diverse esigenze, quali, da una parte, il rispetto delle diversità che caratterizzano i sistemi giuridici degli ordinamenti dei singoli Stati membri, dall’altra, l’obiettivo di creare una normativa uniforme e omogenea in tutto il territorio dell’Unione Europea. Il ricorso allo strumento normativo del Regolamento ha certamente garantito tale

uniformità e omogeneità, diversamente dalla precedente direttiva 95/46/CE, la c.d. “direttiva madre”, ora abrogata dal GDPR, che era stata causa di una applicazione frammentata che non «ha eliminato l’incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che [...] le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche» (considerando 9 GDPR).

L’intento dell’Unione europea è stato infatti quello di creare uno spazio sicuro ove i dati possano circolare liberamente e alimentare l’economia digitale, garantendo al tempo stesso i diritti e le libertà degli interessati (considerando 4 GDPR). Si tratta di uno spazio ove le misure di attuazione della normativa abbiano una reale efficacia, «data l’importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno» (considerando 7). In considerazione di ciò, l’Autore osserva che “*la portata del Regolamento e la relativa disciplina muovano, di fatto, verso un’estensione applicativa di quello che solo a prima lettura potrebbe apparire il confine formale della stessa che però sta assumendo sempre più una dimensione materialmente onnipervasiva*” (p. 50). L’ampia diffusione delle tecnologie che trattano dati personali e la relativa delocalizzazione delle imprese che ne sono titolari, hanno necessitato l’intervento di una regolazione non più limitata ad uno spazio definito, sia esso nazionale o europeo, ma volta a seguire il dato ovunque questo venga trasferito – c.d. *sticky regulation*.

Bellomo individua gli elementi di tale espansività nella parte del Regolamento relativa al suo ambito applicativo (di cui agli artt. 2 e 3 GDPR). In particolare, relativamente all’ambito d’applicazione materiale (art. 2 GDPR), “*che si gioca sulla nozione di «dato personale»*”, definito come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile [...]» (art. 4 par. 1), l’Autore sostiene che il legislatore dell’Unione ha fatto sì che “*qualsiasi dato ricollegabile in via diretta o indiretta a un soggetto fisico rientra nell’alveo della disciplina in parola, con una conseguente significativa estensione dei confini applicativi regolamentari*” (p. 47). Allo stesso modo, relativamente all’ambito d’applicazione territoriale, l’art. 3, par. 2 del GDPR stabilisce che la disciplina europea trovi applicazione anche ai trattamenti svolti da «un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione», mentre il Capo V è interamente dedicato ai «Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali».

Sul piano verticale degli effetti applicativi, la c.d. *law in action*, Bellomo osserva che il Legislatore dell’Unione ha inteso far fronte alle sfide derivanti dal progresso tecnologico e dal processo di globalizzazione rafforzando i poteri dei soggetti istituzionali tecnici indipendenti (le c.d. autorità di controllo) e ricorrendo a meccanismi di *soft law* o di responsabilizzazione dei soggetti privati – il c.d. principio di *accountability* (p. 40). Tale impostazione, che segue il *trend* regolatorio già noto in altri contesti come quello ambientale, è il segno di un approccio alla materia del tutto innovativo non più basato su una visione formalistica, ma su una “*lettura funzionalista, di matrice anglosassone, che tende quindi a superare l’applicazione meramente formale della norma ma persegue l’effettivo raggiungimento di un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà oggetto di tutela*” (p. 57). Si tratta di un modello che vede, da una parte, le Autorità di controllo, in Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali, che costituiscono una sorta di *whatchdogs* della disciplina. Dall’altra i titolari del trattamento che sono responsabili delle misure e delle strategie attuative al fine di implementare la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Bellomo analizza il ruolo del DPO che, come “*punto di contatto*” sia del titolare del trattamento “responsabilizzato” sia dell’Autorità di controllo, viene così ad assumere “*nel concreto esercizio delle funzioni assegnate una rilevanza pubblicistica*” (p. 61). Il riferimento dell’Autore è a tutti quegli incarichi in cui il *Data Protection Officer* costituisce “*sia un punto di contatto, diretto, con elevate competenze tecniche in tema di protezione della privacy, sia un prezioso “alleato” nella traduzione tempestiva all’interno delle organizzazioni di appartenenza dei continui aggiornamenti tecnico-normativi necessari per l’adeguamento nel settore specifico interessato*” (p. 61).

Entrando nello specifico, relativamente al rapporto tra il DPO e il titolare del trattamento, l’Autore evidenzia che il *Data Protection Officer* è innanzitutto responsabile del corretto bilanciamento dei diritti all’interno delle organizzazioni in cui opera. Secondo Bellomo, egli è infatti “*traduttore qualificato dei diritti degli interessati*” ed opera “*nell’ottica della riduzione dei livelli di rischiosità per i diritti e le libertà fondamentali di questi, ma anche nel senso di favorire e agevolare la libera circolazione dei dati personali alle condizioni previste dalla normativa*” (p. 97). In tal sede, il DPO sarà pertanto tenuto a svolgere le opportune valutazioni e a rappresentare, in qualità di soggetto terzo e indipendente, il risultante ordine gerarchico di tutele al titolare del trattamento (p.98).

Ulteriori profili pubblicistici sono rinvenuti nei poteri ispettivi di cui gode il DPO e nell’indipendenza e autonomia della sua azione. In particolare, rispetto al primo profilo, tali poteri sono riconducibili al compito di «sorvegliare l’osservanza del [...] regolamento [...]» di cui all’art. 39 par. 1 lett. b) GDPR. A tal fine, i titolari del trattamento “*devono materialmente far sì che il DPO possa condurre una sorta di vera e propria attività ispettiva all’interno dell’organizzazione sulle modalità di gestione e di trattamento dei dati personali*” (p. 107).

Nel corso dell’opera, viene inoltre analizzato, in più occasioni, anche il rapporto tra il *Data Protection Officer* e l’Autorità Garante (p. 145 e p. 170).

L’Autore osserva preliminarmente che, nonostante tra i compiti di cui è incaricato il DPO, ai sensi dell’art. 39 par. 1 lett. d), vi sia quello di «cooperare con l’autorità di controllo», in nessun caso tale figura “*assumerà un ruolo di dipendenza funzionale nei confronti dell’Autorità di controllo*” (p. 146). Il *Data Protection Officer* conserva infatti i tratti di indipendenza e autonomia nell’esercizio delle sue funzioni, sia nel rapporto con il titolare del trattamento sia nel rapporto con l’Autorità di controllo (art. 38 par. 3 GDPR).

Bellomo muove così verso un’interpretazione evolutiva del rapporto tra il *Data Protection Officer* e l’Autorità di controllo. L’art. 39 par. 1 lett. e) del GDPR prevede che il DPO funge «da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento [...]». Il *Data Protection Officer* costituisce infatti un “*intermediario nella comunicazione tra Garante e titolare (o responsabile)*”, poiché tale figura è in grado di comprendere le richieste che l’Autorità avanza verso il titolare e allo stesso tempo può “*verificare, ove coinvolti, che il titolare o il responsabile abbiano piena consapevolezza di quanto stanno comunicando al Garante e della rispondenza di ciò alla realtà organizzativa di volta in volta in esame*” (p. 147). Tuttavia, nonostante la normativa rappresenti questo rapporto come unidirezionale, secondo Bellomo si tratta di un rapporto biunivoco “*dal momento che il DPO, a determinate condizioni, si rapporta con il Garante; ma dall’altro anche il Garante, ove abbia bisogno di informazioni su questioni che coinvolgono l’organizzazione nella quale è designato il DPO, si potrà rivolgere a questo quale «punto di contatto» per avere ogni informazione utile in materia*” (p. 149). Il

disposto prosegue poi prevedendo che anche il DPO possa rivolgersi all'Autorità, godendo così di un potere consultivo che può essere interpretato come *“un potere materialmente informativo [...] che rappresenta un rilevante istituto formalizzato di interazione tra i due soggetti”* (p. 171).

L'Autore propone così una lettura evolutiva di tale rapporto al fine di poter cogliere i profili pubblicistici della figura. In particolare, riprendendo l'analisi dell'art. 39 par. 1 lett. e) del GDPR, Bellomo si chiede se tale facoltà consultiva del *Data Protection Officer* possa, in certi casi, tramutarsi in un vero e proprio obbligo di segnalazione al Garante, o eventualmente, all'Autorità giudiziaria. L'Autore osserva che dalla disciplina vigente non sembrerebbe potersi dedurre tale obbligo, tuttavia, *“il legislatore europeo ha creato le condizioni formali e materiali per un rapporto diretto tra le Autorità di controllo in materia di tutela della privacy (che rappresentano i soggetti pubblici primariamente coinvolti nel controllo sull'enforcement della normativa e che dispongono di rilevanti poteri ispettivi e sanzionatori) e i DPO”* (p. 172).

In particolare, secondo Bellomo tale rapporto – definito *“privilegiato”* – è particolarmente evidente *“osservando alcune significative iniziative di interazione dedicate esclusivamente ai DPO, operanti presso soggetti pubblici, e promosse dai singoli Garanti nazionali”* (p. 173). Il riferimento dell'Autore è al progetto T4DATA, iniziativa promossa dal Garante italiano per la Protezione dei Dati Personali consistente in una serie di iniziative e di incontri di formazione specificamente destinati ai DPO delle pubbliche amministrazioni. Diversamente dall'ambito privato, dove la sua azione è perlopiù consulenziale, *“in ambito pubblico il DPO finisce con l'assumere di fatto un ruolo di vero controllore dei procedimenti amministrativi, con l'attribuzione di poteri sostanziali, che probabilmente sono andati oltre la volontà del legislatore”* (A. PISANTI, *I (super) poteri del DPO nella pubblica amministrazione*, in *Diritto24*, 2020), trovandosi così a dover far fronte a responsabilità diverse e maggiormente gravose.

Proprio per questo motivo, l'Autore individua nelle iniziative formative e nelle diverse linee guida, spesso frutto del rapporto di cooperazione tra i Garanti europei o delle pronunce del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (o *European Data Protection Board* - EDPB), la creazione di validi strumenti a supporto dell'attività di tale figura – utili soprattutto nel contesto pubblico - con il fine di costituire *“prassi e interpretazioni della normativa difficilmente derogabili dai singoli DPO, che diversamente dovrebbero onerarsi di dimostrare la fondatezza delle proprie interpretazioni normative”* (p. 174).

In virtù di tali considerazioni Bellomo descrive una geometria di rapporti reciproci che vedono al vertice l'EDPB e le singole Autorità garanti nazionali, alla base, il DPO, quale destinatario ultimo degli indirizzi e pratiche applicative formulate dai vertici. Difatti, l'azione dei soggetti *“istituzionali”*, che intervengono sull'applicazione ed *enforcement* del GDPR a colpi di *soft law*, trova reale applicazione proprio grazie all'attività del *Data Protection Officer*.

Tale modello, secondo l'Autore, costituisce il presupposto *“di una conformazione “a rete” del sistema di sorveglianza sull'applicazione e sull'enforcement del modello europeo di protezione dei dati personali, che coinvolge soggetti a rilevanza pubblica (DPO) con sempre maggiori correlazioni reciproche”* (p. 177). La previsione dell'Autore è quindi quella di un sistema che *“potrebbe far convergere sempre più la realtà applicativa delle tutele in materia di dati personali verso un modello europeo di prassi in cui il rapporto con e tra i DPO e i singoli Garanti si caratterizza per una stretta relazione bidirezionale nell'ambito della quale il*

DPO rappresenti una sorta di “estensione operativa” all’interno di quelle organizzazioni che maggiormente possono incidere sulla lesione di quei diritti e di quelle libertà fondamentali che il Regolamento, in via diretta e indiretta, si prefigge di tutelare” (p. 175).

Così secondo Bellomo, il *Data Protection Officer*, quale “custode materiale del fondamentale diritto alla protezione dei dati personali”, verrebbe ad assumere il peculiare ruolo non solo di esecutore delle direttive delle Autorità di controllo e delle *best practices* vigenti, ma anche di interprete e catalizzatore degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nonché delle Corti nazionali.

In virtù di ciò, l’Autore, attraverso l’analisi di alcune recenti pronunce della CGUE, propone una lungimirante valutazione critica sulle possibili azioni materiali del DPO in ossequio al contenuto di dette decisioni. Il riferimento è alla sentenza C-507/17 con il quale la Corte è tornata a pronunciarsi sul diritto all’oblio dopo il celebre caso *Google Spain*, ove l’Autore ravvisa che il DPO, nell’esercizio delle sue funzioni, dovrà tener conto del bilanciamento operato in questa sede dalla Corte secondo il quale il gestore di un motore di ricerca non è tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma solo di quelle corrispondenti a tutti gli Stati membri. Altra pronuncia oggetto di analisi è la C-673/17 ove la Corte si è interessata dei *cookies* stroncando una diffusa pratica scorretta di molti gestori di siti *web* di preselezionare la casella del consenso degli utenti all’installazione di *cookies* sul loro terminale per l’archiviazione di informazioni anche di carattere non personale. Tale pronuncia secondo Bellomo potrebbe costituire un valido strumento per il DPO per veicolare il titolare del trattamento a far uso di leciti meccanismi di richiesta del consenso per l’installazione dei *cookies*. Infine, con l’analisi della sentenza C-193/18 inerente alla nozione di “servizio di comunicazione elettronica”, l’Autore ha voluto osservare come la preparazione del DPO debba spaziare ricomprendo anche ambiti attigui a quelli collegati alla tutela dei dati personali, quale il diritto delle comunicazioni nonché la conoscenza di elementi tecnici e tecnologici.

L’analisi della citata giurisprudenza viene quindi utilizzata da Bellomo quale prospettiva *de iure condendo* a supporto e a conferma della previsione sostenuta nel corso dell’opera: ossia che il *Data Protection Officer* assuma sempre più importanti profili di rilevanza giuspubblicistica, nonostante l’assenza di una espressa qualificazione in tal senso. Il suo ruolo di esecutore ed interprete delle normative e indirizzi in materia di dati personali lo rende infatti responsabile non solo della protezione dei dati che si riferiscono ai singoli ma anche della dignità, dei diritti e di tutte le libertà funzionali al diritto alla protezione dei dati personali.

In conclusione l’opera propone un’analisi innovativa del *Data Protection Officer* che lascia diversi spunti di riflessione agli studiosi sul futuro sviluppo dei profili pubblicistici di questa nuova figura, e, come tutte le previsioni, anche quella dell’Autore conclude con un auspicio: ossia che il quadro di garanzie delineate nel GDPR possano far fronte alle sfide del mercato e dei meccanismi di produzione della ricchezza nel mondo globalizzato che potrebbero ostacolarne l’effettiva applicazione (p. 239).

La provocazione può certamente essere inserita nel più ampio dibattito sulla sproporzione di potere tra le grandi *corporation* che detengono i mezzi e modi per conoscere, trattare e vendere grandi moli di informazioni sui comportamenti umani (c.d. *big data*), e chi invece ne è

sprovvisto, come gli utenti che usufruiscono degli spazi virtuali e dei servizi del nuovo ordine economico che sfrutta l'esperienza umana sotto forma di dati come materia prima (*ex multis* S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, Luiss University Press, 2019; B. ROMANO, *Algoritmi al potere. Calcolo giudizio pensiero*, Torino, Giappichelli, 2018). Con il GDPR l'Unione europea ha preso atto di queste esigenze dettando una disciplina che cerca di coniugare l'economia della circolazione dei dati personali con l'esigenza di garantire la tutela dei diritti e delle libertà dei singoli - “*due temi che, nell'ottica eurounitaria, vengono perseguiti in una logica di sintesi e non di contrapposizione, nel segno di una costante ricerca di equilibrio, di bilanciamento proporzionale degli interessi, nella prospettiva che lo sviluppo economico possa contribuire al benessere dei popoli e delle persone*” (F. BRAVO, *Il “diritto” a trattare i dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Padova, Cedam, 2018, p. 202).

Tuttavia, l'oggetto della proposta di studio qui recensita attraversa solo in parte i termini di questo dibattito in quanto concentrato sull'analisi di una figura il cui ruolo è esclusivamente esecutivo della normativa, e che dispone di mezzi inadeguati o limitati per poter far fronte ad una simile deriva di portata globale. Il processo di costituzionalizzazione del diritto alla protezione dei dati personali vede infatti come protagoniste in prima linea le istituzioni dell'Unione europea, i parlamenti nazionali, le relative autorità garanti e soprattutto, la collaborazione di tutti gli Stati del mondo a tale processo.

Pertanto, il nodo della questione, visto da una prospettiva eurocentrica, attiene più in generale al c.d. effetto Bruxelles (A. BRADFORD, *Effetto Bruxelles. Come l'Unione Europea regola il mondo*, Milano, FrancoAngeli, 2021), ossia alla capacità del Regolamento 679/2016 di plasmare le normative dei Paesi extra-Ue in ossequio ai livelli di tutele e garanzie delineati al suo interno, ed innalzare così i livelli di protezione dei dati personali in tutto il mondo.

Concordando con Bellomo, sembra quindi ragionevole chiedersi: “*chi inciderà, e in quale misura, sulla conformazione e sull'affermazione su scala globale di queste regole di nucleo? Gli Stati? Le Corti? Le super potenze economiche con o senza l'UE? I Garanti, organizzati con un modello “a rete” multilivello? Gli stessi DPO, in via indiretta, per mezzo delle prassi applicative di maggior successo? O le scriveranno piuttosto le multinazionali, sempre più spesso monopoliste delle tecnologie della digitalizzazione, con profitti superiori a quelli di intere nazioni e le cui scelte diventano, di fatto, oggi più di ieri difficilmente contrastabili sul mercato digitale globale dai singoli ordinamenti statali, facendo addirittura già assumere alle stesse, in alcuni casi, un ruolo materialmente para-costituzionale?*”

Federico Serini